

178
20-04-18

ORIGINALE



COMUNE DI NAPOLI

20 APR. 2018
52/211

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE
E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO
Servizio Antiabusivismo e Condono Edilizio

ASSESSORATO:

Proposta di delibera prot. n° 1 del 20/4/2018

Categoria Classe Fascicolo

Annotazioni

ESECUZIONE IMMEDIATA

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 171

OGGETTO: Definizione istanze di condono edilizio per abusi realizzati in zone vincolate. Individuazione professionisti esterni per l'affidamento dell'attività istruttoria propedeutica al rilascio del parere della Commissione locale per il paesaggio.

Il giorno 20 APR. 2018 nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 8 Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de *MAGISTRIS* P

ASSESSORI:

<i>Raffaele DEL GIUDICE</i>	P
<i>Mario CALABRESE</i>	P
<i>Alessandra CLEMENTE</i>	ASSENTE
<i>Gaetano DANIELE</i>	P
<i>Maria D'Ambrosio</i>	P
<i>Roberta GAETA</i>	P

<i>ALESSANDRA SARDU</i>	P
<i>Annamaria PALMIERI</i>	ASSENTE
<i>Enrico PANINI</i>	ASSENTE
<i>Carmine PISCOPO</i>	P
<i>CIRO BORRIELLO</i>	ASSENTE

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume la Presidenza: SINDACO LUIGI DE MAGISTRIS

Assiste il Segretario del Comune: PATRIZIA MARRONI

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE
[Signature]

La Giunta, su proposta dell'Assessore alla trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa, Alessandra Sardu

2

PREMESSO:

- che obiettivi di primaria importanza per l'Amministrazione Comunale sono la repressione dell'abusivismo edilizio, in quanto l'Amministrazione stessa è titolare del potere di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, e la definizione delle istanze di sanatoria edilizia in quanto direttamente incidente sulla programmazione e sulla pianificazione territoriale;
- che l'attività di repressione degli abusi è stata e viene espletata attraverso l'emanazione dei provvedimenti di demolizione delle opere edili illegittime e, laddove risulta accertata l'inottemperanza all'ordine stesso, attraverso l'acquisizione al patrimonio comunale degli immobili realizzati in assenza di permesso di costruire, in totale difformità dallo stesso o sulla base di titoli edilizi annullati, ciò ai sensi dell'art. 15 della legge 10/77, dell'art. 7 della legge 47/85, dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.;
- che con l'approvazione delle leggi n. 47/85, 724/1994 e 326/03 il Legislatore ha consentito la sanatoria degli abusi edilizi, nel rispetto di tempi e modalità prestabilite da ciascuna legge;
- che le domande di condono presentate nel corso degli anni al Comune di Napoli ai sensi delle tre leggi regolanti la materia, incluso quelle che continuano a pervenire ai sensi dell'art. 40 della legge n. 47/1985 e s.m.i. (acquisto da aste per procedure fallimentari, acquisto per vendita delle proprietà da Enti vari), sono circa 85.800;
- che per favorire la definizione, con rilascio di un provvedimento formale, di tutte le pratiche di condono presentate, il Comune con delibera di G.C. n. 4981 del 21/11/2006 ha approvato un atto di indirizzo che prevede l'acquisizione di auto-dichiarazioni e auto-certificazioni da rendere, da parte del richiedente la sanatoria ai sensi del D.P.R. 445/2000, su apposita modulistica predisposta dal Servizio, definendo modalità e tempi d'attuazione;
- che con successivi atti deliberativi sono stati prorogati i termini per la presentazione della modulistica in autocertificazione correlata alle istanze di condono già presentate nei termini di legge;
- che con le predette modalità, ad oggi sono stati emessi circa 37.150 permessi di costruire in sanatoria relativi ad abusi realizzati in zone non assoggettate a vincoli, in zone nelle quali il vincolo sussiste ma è ininfluenza in relazione alla tipologia edilizia dell'intervento abusivo eseguito ed in zone vincolate per le quali l'onere di acquisire il nulla-osta dell'ente preposto alla tutela del vincolo ricade in capo al richiedente il condono (es. vincolo per fascia di rispetto metanodotti, rete elettrica, archeologico ecc.);
- che ulteriori 5.000 istanze di sanatoria sono state definite negli anni con procedura ordinaria;
- che con procedura semplificata, allo stato, risultano prodotte e non ancora esitate ulteriori 26.000 autocertificazioni e che circa 20.000 di esse sono relative ad immobili situati in area assoggettata a vincoli di natura paesistico-ambientale;
- che, tuttavia, l'adesione alla procedura in autocertificazione di per sé non è elemento sufficiente per la definizione dell'istanza di sanatoria in zona vincolata, stante la specifica complessità istruttoria e la necessità di acquisire ulteriore documentazione da trasmettere alla Commissione Locale per il Paesaggio per l'acquisizione del relativo parere e successiva attivazione della procedura ex art. 146 del D.Lgs. 42/04 (elaborati grafici, documentazione fotografica con annessi con ottici ecc.);
- che la definizione tecnico-amministrativa delle istanze di condono in zona vincolata, stante la particolarità delle problematiche, richiede l'utilizzo di risorse umane con specifiche competenze;
- che le risorse umane, con profilo tecnico, allo stato assegnate al settore Condono Edilizio (n. 5 tecnici di cui due con posizione economica D e tre di fascia C) sono considerevolmente sottodimensionate rispetto agli ordinari carichi di lavoro di

SECRETARIO GENERALE

competenza, per cui nel ricercare soluzioni alla problematica in oggetto emerge la necessità di ampliare il bacino degli operatori tecnici;

- che, tuttavia, non è possibile reperire tali figure professionali in altri servizi dell'amministrazione comunale, sia per la specificità della materia da trattare sia per la carenza di personale di ruolo tecnico negli organici dei servizi comunali; un tentativo in tal senso era stato fatto con nota PG/2011/736313 dell'11/11/11 del Direttore centrale della Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio, che a seguito di ricognizione aveva costituito una Task Force di tecnici per l'istruttoria delle istanze di condono in zona vincolata, che a tutt'oggi non ha raggiunto i risultati programmati;
- che i dipendenti del Servizio Antiabusivismo e Condoni Edilizi, a seguito delle risultanze negative prodotte dalla succitata Task Force, sono stati coinvolti anche nell'attività istruttoria delle istanze di condono in zone vincolate per le quali è stata presentata istanza di cancellazione dell'acquisizione ai sensi dell'art. 39 comma 19 della L. 724/94, come previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 175 del 07/04/2017, effettuando tale ulteriore attività al di fuori dell'orario ordinario ed unitamente alle verifiche a campione sui provvedimenti emessi a seguito di autocertificazione, da effettuarsi obbligatoriamente ai sensi del DPR 445/2000 di cui prende atto la deliberazione di giunta n. 4981/06 e succ.;
- che anche tramite interpello sarebbe impossibile reperire all'interno di questa Amministrazione un congruo numero di tecnici esperti per espletare le istruttorie tecniche delle pratiche di condono in zona vincolata, atteso che, una volta a regime, saranno richiesti all'incirca 40 tecnici per anno solare;
- che, altresì, detti soggetti portatori di specifiche professionalità potranno essere più agevolmente individuati nell'ambito degli iscritti agli ordini professionali e/o collegi della provincia di Napoli (ingegneri, architetti, geometri e periti industriali);

VISTO


- che la legge 23-12-1996 n. 662 recante "*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*", all' articolo 2 comma 48 dispone che "*I comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci le somme versate a titolo di oneri concessori per la sanatoria degli abusi edilizi in un apposito capitolo del titolo IV dell'entrata. Le somme relative sono impegnate in un apposito capitolo del titolo II della spesa. I comuni possono utilizzare le relative somme per far fronte ai costi di istruttoria delle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria ...*", mentre, al successivo comma 49 si prevede che per "*l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i fondi all'uopo accantonati, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario, I comuni possono anche avvalersi di liberi professionisti o di strutture di consulenze e servizi ovvero promuovere convenzioni con altri enti locali*";
- che la legge 326 del 24/11/2003 art. 32 al comma 40 testualmente recita "*All'istruttoria della domanda in sanatoria si applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni comunali per le medesime fattispecie di opere edilizie. Ai fini della istruttoria delle domande di sanatoria edilizia può essere determinato dall'Amministrazione comunale un incremento dei predetti diritti e oneri fino ad un massimo del 10 per cento da utilizzare con le modalità di cui all'art. 2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario*" e al comma 41 "*Al fine di incentivare la definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi del presente decreto, nonché ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il cinquanta per cento delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell'oblazione, ai sensi dell'art. 35, comma 14 della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, è devoluto al Comune interessato. Con decreto interdepartimentale del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e del ministero dell'Economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione del presente comma*"

- che la Corte dei Conti con parere 51/CONTR/11 del 4 ottobre 2011 annovera le entrate derivanti dalle istanze di condono tra quelle destinabili a *“remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite all'esterno dell'amministrazione ...”*; 4

ATTESO

- che nel corso del 2017 questo servizio ha incamerato, tramite i c/c postali correlati, € 1.574.000,00 per oneri concessori (capitolo 404320) € 1.353.000,00 per conguaglio oblazione e diritti di segreteria (capitolo 301062) ed € 506.284,00 per sanzione paesaggistica prevista dall'art. 167 D. L.vo 42/04 (capitolo di bilancio 303020);
- che sulla base delle condizioni su espresse, è possibile prevedere una **“esternalizzazione guidata”** della procedura istruttoria per la definizione delle istanze in zona vincolata. L'aggettivo “guidata” è correlato all'impiego di personale comunale, del servizio e non, oltre l'ordinario orario di lavoro e quindi in regime di “piano incentivante”, con compiti di coordinamento delle attività, di predisposizione/verifica degli atti tecnico-amministrativi necessari, di validazione delle procedure attuate in conformità ai piani di lavoro operativi che saranno adottati;
- che a tal fine si ritiene sia possibile ricorrere ad un avviso pubblico per la costituzione di un elenco ristretto di candidati, professionisti iscritti ai relativi albi professionali o collegi, ai quali affidare l'incarico tecnico-amministrativo di supporto ai Responsabili del Procedimento per la definizione di un determinato numero di istanze di condono presentate ai sensi delle leggi n. 47/85, 724/94 e 326/03, selezionandoli ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 con criteri di trasparenza e professionalità, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;
- che, ai professionisti in possesso degli adeguati requisiti tecnico-professionali, il conferimento dell'incarico di importo non superiore ad € 40.000,00 avverrà a mezzo procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 31 comma 8 e dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, come modificato da D.Lgs 56/2017, oltre che delle linee guida n. 1 dell'ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera 973 del 14/09/2016;
- che dall'istruttoria della singola pratica di condono è possibile ipotizzare un introito medio complessivo per pratica di € 4.000,00 in quanto:
 1. l'oblazione autodeterminata e già versata, assoggettata a verifica nel corso dell'istruttoria tecnica, risulta di frequente non congrua per cui deve essere conguagliata; il 50% degli importi a conguaglio oblazione viene ad essere incamerato dall'Amministrazione Comunale, la restante parte dallo Stato;
 2. i diritti di istruttoria e segreteria sono determinabili solo a seguito della corretta valutazione dell'importo degli oneri concessori dovuti in quanto sono ad essi correlati come indicato dalla tabella inserita nel disposto della delibera di G.C. n. 491 del 22/07/2016 ;
 3. gli oneri concessori, per gli abusi in zone vincolate, generalmente non sono stati versati, se non in minima parte, in quanto vi è la possibilità, in attuazione al disposto della delibera di consiglio comunale n. 30 del 30/07/2007, di effettuare il versamento solo qualora venga conclusa positivamente la fase di acquisizione del nulla-osta dalla competente Soprintendenza, ossia in prossimità del rilascio del titolo;
 4. l'indennità d'impatto ambientale, pur se quantificata nel corso dell'istruttoria tecnica che precede la trasmissione degli atti alla Commissione Locale per il Paesaggio per l'acquisizione del relativo parere, viene avanzata al richiedente il condono solo dopo la conclusione della procedura ambientale con esito positivo e quindi il consequenziale introito per le pratiche vincolate deve ancora verificarsi;
- che l'introito medio presumibile (€/pratica 4.000) sarà incamerato in modalità frazionata ed in tempi diversi; è possibile ipotizzare quanto segue:
 - 10% per diritti di istruttoria e segreteria (incamerabile precedentemente all'invio degli atti alla Commissione Locale per il Paesaggio);

- 25% per conguaglio oblazione (quota Comune – incamerabile precedentemente all’invio degli atti alla Commissione Locale per il Paesaggio);
- 50% per oneri concessori (incamerabile solo successivamente alla definizione con esito positivo della procedura ambientale);
- 15% per indennità di impatto ambientale(incamerabile solo successivamente alla definizione con esito positivo della procedura ambientale); ;
- che l’impegno economico nei confronti dei collaboratori trova copertura ai sensi dell’art. 2 comma 49 della L. 662/96 e sarà modulato in funzione della produttività;
- che il compenso previsto per singolo collaboratore, determinato a seguito di preventiva indagine di mercato, è pari ad €/pratica 250,00 al lordo di I.V.A. e oneri previdenziali;
- che tale compenso sarà riconosciuto al tecnico incaricato al completamento della procedura ambientale ex art. 146 del D. Lgs. 42/04 ossia alla ricezione da parte dell’Amministrazione procedente del relativo nulla-osta/diniego;
- che a regime e nell’ipotesi di completamento di tutte le 50 istruttorie assegnate al singolo tecnico, si avrà un esborso di €/tecnico 12.500,00; in totale, considerando 40 collaboratori/anno, l’impegno economico sarà pari ad € 500.000,00/anno a fronte di 2.000 istruttorie/anno e di introiti presumibili pari ad € 8.000.000,00/anno;
- che per l’espletamento delle fasi propedeutiche all’attivazione della procedura occorrerà un tempo quantificabile in 4/6 mesi e che per la fase di start-up saranno necessari ulteriori 6 mesi per consentire di testare le metodologie implementate e monitorare i risultati raggiunti;
- che, pertanto, è possibile prevedere l’affidamento delle istruttorie ai tecnici esterni secondo il seguente cronoprogramma:
 - per il 2^a semestre 2018: affidamento a n. 20 tecnici esterni di 25 pratiche/tecnico per complessive 500 pratiche;
 - per il 2019: affidamento a 40 tecnici esterno di 25 pratiche/tecnico per complessive 1000 pratiche;
 - per il 2020 ed anni a seguire: affidamento a 40 tecnici esterni di 50 pratiche/tecnico per complessive 2000 pratiche;
- che, in considerazione dei tempi su indicati e della fase di start-up, l’impegno economico per i tecnici esterni è così modulabile:
 - per il 2018: € 125.000;
 - per il 2019: € 250.000;
 - per il 2020 ed anni a seguire: € 500.000;
- che per il personale comunale impegnato nelle varie fasi del progetto, con competenze tecniche o amministrative o economico-finanziarie o di supporto, è preventivabile un impegno di €/annuo 250.000,00, finanziabile attraverso l’utilizzo delle risorse economiche autoprodotte ai sensi dell’art. 32 comma 40 e 41 della legge n. 326/03 (nella fattispecie l’ulteriore 10% dei diritti di segreteria corrisposto per ogni pratica di condono e quota parte del conguaglio oblazione così come previsto dalla deliberazione di G.C. n. 4981/06);
- che la società in house Napoli Servizi spa, già da anni impegnata nella gestione informatizzata dell’archivio digitale del Servizio Antiabusivismo e Condono Edilizio, è da ritenersi idonea a fornire il necessario supporto per le attività previste dal progetto, con riferimento al trattamento dei dati documentali da fornire ai tecnici istruttori, all’implementazione di procedure informatizzate per la gestione dei processi lavorativi ed, in generale, al supporto alla dirigenza;
- che è necessario prevedere l’allestimento di postazioni informatiche presso la sede del Servizio Antiabusivismo e Condono Edilizio, onde consentire ai tecnici esterni una più agevole consultazione delle istanze di condono archiviate su supporto informatico;
- che per l’acquisto delle apparecchiature informatiche è opportuno utilizzare i fondi già disponibili in avanzo vincolato sottoforma di residui attivi capitolo 505129 – accertamenti 1474 e 2627 del 2004 - somma disponibile € 70.998,19, derivanti da mutui stipulati per l’acquisto di beni strumentali;


 IL SEGRETARIO GENERALE

CONSIDERATO

- che i requisiti necessari per l'inserimento nell'elenco ristretto di professionisti a cui verranno assegnate le istruttorie delle istanze vincolate saranno individuati con successivo avviso pubblico previo consultazione dei competenti ordini professionali;
- che i collaboratori esterni saranno coadiuvati nel loro lavoro dai dipendenti comunali che offriranno la necessaria consulenza al fine di omogeneizzare le istruttorie, consentire la corretta ed univoca interpretazione della normativa vigente, e provvederanno, altresì, sulla scorta delle risultanze istruttorie, ad emettere i necessari provvedimenti conclusivi;
- che il consistente flusso di istruttorie delle pratiche in zona vincolate, generato da questa modalità organizzativa, consentirà alla Commissione locale per il paesaggio di esprimersi in maniera omogenea per ambiti urbanistici perché sarà possibile esaminare istanze per zone omogenee, garantendo in tal modo indirizzi univoci e coerenti;
- che tale attività garantirà un cospicuo introito all'amministrazione e porterà alla definizione certa dall'assetto urbanistico cittadino, ripristinando la legittimità edilizia dei manufatti abusivi o in alternativa consentirà di individuare in maniera definitiva gli immobili non condonabili alla luce della normativa vincolistica;
- che tale iniziativa darà nuovo impulso all'edilizia privata in quanto a seguito della definizione delle pratiche di condono in zona vincolata sarà possibile programmare nuovi interventi sugli immobili condonati ed anche questa attività garantirà maggiori introiti per l'amministrazione sia per oneri di urbanizzazione che per diritti di segreteria;
- che con gli introiti degli oneri concessori sarà possibile finanziare sia interventi finalizzati al miglioramento delle procedure attuative del progetto e della sede comunale in cui verrà espletato (digitalizzazione degli archivi cartacei ancora esistenti presso il servizio, miglioramento della rete informatica, informatizzazione delle procedure, adeguamento/rifacimento dell'impiantistica della sede comunale del servizio) sia opere di manutenzione e di urbanizzazione, quali ad esempio la canalizzazione delle acque, la pubblica illuminazione, le opere fognarie e di adeguamento della rete viaria, con particolare attenzione agli interventi da eseguire nelle aree cimiteriali;

RITENUTO pertanto opportuno

- incrementare il gruppo di lavoro a disposizione del Dirigente responsabile del Servizio Antiabusivismo e Condoni Edilizi al fine di continuare e rafforzare le attività per il conseguimento dell'obiettivo predetto, constatata la carenza di personale interno;
- utilizzare quota parte dei diritti di segreteria, degli oneri concessori e dell'oblazione che si introiteranno nelle annualità 2018 e 2019, per far fronte ai costi d'istruttoria delle pratiche in sanatoria, così come stabilito dall'art. 2 comma 48 della legge 662/96 e dal comma 40 e 41 dell'art. 32 della L. 326/03, sia per remunerare i professionisti esterni all'amministrazione che i dipendenti della stessa che coordineranno le attività;
- che le apparecchiature informatiche saranno acquistate anche utilizzando i residui attivi capitolo di entrata 501529 – derivanti da mutui all'uopo stipulati;

VISTI

- Il decreto del 29 novembre 2017 che sancisce il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;
- Visto l'art. 163, comma 3, del TUEL, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;
- le previsioni di entrata e di spesa che questo servizio ha formulato con nota PG/2017/1010189 del 22/12/2017 per la predisposizione del bilancio 2018-2020;
- gli artt. 31 e ss. della legge n. 47/1985;
- la legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii.;
- l'art. 39 della legge n. 724/1994 e ss.mm. e ii.;
- l'art. 2 comma 38 e seguenti della legge 662/96 e ss.m. e i.;
- l'art. 32 comma 40 e 41 della L.326/03;

7

- il T.U.EE.LL. approvato con D. LGS. 267/00 e s.m. e i.;
- il DPR 445/2000 e ss.mm. e ii.;
- la Legge n. 326/03 e ss.mm. e ii.;
- la Legge Regionale n. 10/2004;
- il D. L.vo 42/2004 e ss.mm. e ii.;
- la deliberazione di G.C. n.4981/2006 e succ.;
- il D. L.vo 50/16 e ss.mm. e ii.;
- le linee Guida ANAC n. 1 approvate con delibera n. 973 del 14.09.2016;
- le linee Guida ANAC n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26.10.2016;
- la deliberazione di G.C. n.175 del 07.04.2017;


Si allegano in copia:

- delibera di G.C. n. 4981/2006;
- delibera di G.C. n. 175/2017;

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e, come tali, redatti dal Dirigente del Servizio Antiabusivismo e Condoni Edilizi per qui sotto tale profilo lo stesso qui appresso sottoscrive

Il Dirigente del Servizio
Antiabusivismo e Condoni Edilizi

Ing. Giuseppe Nucato



Per i motivi in narrativa esposti che qui si intendono integralmente riportati

CON VOTI UNANIMI

DELIBERA

- **DI STABILIRE** l'esternalizzazione guidata delle istruttorie delle istanze di condono di abusi ricadenti in aree vincolate, demandando al Servizio Antiabusivismo e Condoni Edilizi l'individuazione di tecnici esterni nel numero necessario per realizzare l'obiettivo di cui in oggetto nel rispetto della normativa in materia di affidamenti, ferma restando l'attività di coordinamento tecnico-amministrativa del personale interno;
- **DI STABILIRE**, altresì, che le istruttorie delle pratiche di condono in zona vincolata saranno trattate per zone urbanistiche omogenee sia per vincoli che per toponomastica, secondo le seguenti priorità:
 - istanze per cui è stata presentata autocertificazione ai sensi della deliberazione di Giunta n.4981/06 e succ.;
 - istanze relative ad aree territoriali nelle quali il fenomeno dell'abusivismo edilizio è di particolare rilevanza dal punto di vista quantitativo;
 - istanze per cui è stata presentata richiesta di annullamento acquisizione al patrimonio comunale effettuata ai sensi dell'art.39 comma 19 L. 724/94;
- **DI CONFERMARE** l'applicazione al personale interno delle forme di incentivazione previste dalla specifica disciplina, a tal fine destinando sia una quota del 10% dei diritti di istruttoria sia quota parte del conguaglio oblativo introitati ai sensi dell'art. 2 comma 48 della legge 662/96 e dei commi 40 e 41 dell'art. 32 della L. 326/03, come già sancito con precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 4981/06; la spesa per i compensi da erogare

A. SEGRETARIO GENERALE




ai tecnici esterni troverà copertura con quota parte degli oneri concessori introitati, ai sensi dell'art. 2 comma 48 e 49 legge n. 662/96;


8

- **DI PRECISARE** che le spese derivanti dall'implementazione della procedura di esternalizzazione dovranno essere necessariamente autorizzate nei bilanci dell'Ente che verranno approvati dall'organo consiliare e sostenute solo a seguito dell'effettivo introito delle entrate all'uopo destinate;
- **DI DEMANDARE** al Dirigente del Servizio Antiabusivismo e Condono Edilizio:
 - a) la predisposizione di un disciplinare interno per l'istruttoria e la definizione delle pratiche di condono edilizio;
 - b) l'adozione di atti organizzativi delle risorse umane, sia esterne che interne al Servizio, al fine dell'attuazione del progetto;
 - c) la fissazione delle modalità di svolgimento dell'attività istruttoria;
- **DI CONFERMARE** che il Servizio Antiabusivismo e Condono Edilizio avrà il supporto tecnico informatico della Napoli Servizi spa, già impegnata da anni nelle attività del condono edilizio, per il trattamento dei dati documentali da fornire ai tecnici istruttori, per l'implementazione di procedure informatizzate per la gestione dei processi lavorativi ed, in generale, per il supporto alla dirigenza;
- **DI DICHIARARE** immediatamente eseguibile quanto deliberato ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.


Il Dirigente del Servizio
Antiabusivismo e Condono Edilizio

Ing. Giuseppe Nircato


Assessore alla trasparenza ed efficienza
dell'azione amministrativa

Dot.ssa Alessandra Sardu


Visto:

Il Direttore Centrale
della Direzione Pianificazione e Gestione del
Territorio - sito UNESCO
Arch. Massimo Santoro


LA GIUNTA

Considerato che ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'art. 134 comma 4, del D. Lgs. 267/2000 in quanto occorre dare immediata esecuzione alle incombenze di cui alla deliberazione (ananzi adottata) con voti UNANIMI

DELIBERA

di dare esecuzione immediata alla presente deliberazione dando mandato ai competenti uffici di attuare le determinazioni.
Letto, confermato e sottoscritto


IL DIRIGENTE


IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI NAPOLI

9

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 01 DEL 20/04/18, AVENTE AD OGGETTO:

Definizione istanze di condono edilizio per abusi realizzati in zone vincolate. Individuazione professionisti esterni per l'affidamento dell'attività istruttoria propedeutica al rilascio del parere della Commissione locale per il paesaggio.

Il Dirigente del Servizio Antiabusivismo e Condo Edilizio esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: **FAVOREVOLE**

Addi 20/04/2018

Il dirigente
Ing. Giuseppe Nurbato
[Signature]

Pervenuta alla Direzione Centrale Servizi Finanziari il 20 APR. 2018 Prot. 72/311
Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta: N.p.e.

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE
[Signature]

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di € viene prelevata dal Titolo.....Sez.....
Rubrica.....Cap..... () del Bilancio, che presenta la seguente disponibilità:

- Dotazione €
- Impegno precedente €
- Impegno presente €
- Disponibile €

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale Servizi Finanziari

Servizio Controllo e Registrazione Spese

10

Napoli 20/04/2018

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine allo schema Servizio Antiabusivismo e condono edilizio n. 1 del 20/4/2018
12- 211 del 20/04/2018

La proposta in esame detta indirizzi sulle attività da porre in essere da parte dell'ufficio per l'istruttoria delle pratiche di condono.

Le spese potranno essere attivate ad avvenuta approvazione del bilancio di previsione 2018/2020, nei limiti degli stanziamenti di spesa ivi previsti e compatibilmente con le vigenti disposizioni normative in tema di pareggio di bilancio e con quanto previsto in tema di contrattazione decentrata.

Il Ragioniere Generale
Dott. R. Grimaldi

Proposta di deliberazione del Servizio Antiabusivismo e Condono Edilizio prot. 1 del 20.4.2018 pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta Comunale in data 20.4.2018 – SG 178

Osservazioni del Segretario Generale

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica del Servizio proponente.

Con il provvedimento in oggetto la Giunta intende esternalizzare il servizio di istruttoria delle istanze di condono di abusi edilizi ricadenti in zone vincolate, sabilendo le priorità da seguire e confermando le forme di incentivazione per il personale dipendente già previste in precedenti atti.

Letto il parere di regolarità tecnica, che recita: *“Favorevole”*.

Letto il parere di regolarità contabile, che recita: *“La proposta in esame detta indirizzi sulle attività da porre in essere da parte dell'ufficio per l'istruttoria delle pratiche di condono. le spese potranno essere attivate ad avvenuta approvazione del bilancio di previsione 2018/2020, nei limiti degli stanziamenti di spesa ivi previsti e compatibilmente con le vigenti disposizioni normative in tema di pareggio di bilancio e con quanto previsto in tema di contrattazione decentrata.”*.

Nelle premesse della proposta sono riportati i riferimenti normativi e le deliberazioni presupposte a fondamento della stessa, con particolare riferimento alle seguenti norme, che di seguito si richiamano:

- l'art. 2 , comma 49, della L. 662/1996, in cui si prevede che *“Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i fondi all'uopo accantonati, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario, ovvero nell'ambito dei lavori socialmente utili. I comuni possono anche avvalersi di liberi professionisti o di strutture di consulenze e servizi ovvero promuovere convenzioni con altri enti locali.”*;
- l'art. 32, comma 40, del D.L. 269/2003, convertito con L. 326/2003, in cui si stabilisce che *“[...] Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario.”*

Richiamata, altresì:

- le considerazioni espresse in materia dalla giurisprudenza contabile e, in particolare, dalla Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per il Veneto - n. 31/2013, laddove si precisa che *“l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria dei comuni appare “del tutto assimilabile all'attività professionale” ed in quanto tale qualificabile come servizio che potrebbe essere ben esternalizzato dal comune. Quando invece viene affidata a dipendenti dell'ente la stessa attività deve essere svolta “per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario”. [...] ove per l'espletamento di un determinato servizio si possa attingere al mercato attraverso il ricorso a professionisti esterni con possibili aggravii di costi per il bilancio dell'ente interessato (Corte dei conti SS.RR.QM 51/CONTR/11 del 4 ottobre 2011), l'amministrazione può e deve effettuare una valutazione sull'economicità della spesa affidando tale servizio a risorse interne e compensandole in modo specifico [...]”*;
- le linee guida n. 1 dell'ANAC recanti *“indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”*, secondo la definizione dall'art. 3, lett. vvvv), del D.LGgs. 50/2016 che definisce tali servizi come *“riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE”*.

Sulla scorta delle considerazioni espresse nel parere di regolarità contabile, che si richiamano, resta inteso che i provvedimenti autorizzativi di spesa richiederanno la previa attestazione della

copertura finanziaria della spesa da parte della Ragioneria Generale ai sensi del combinato disposto dell'art. 183, comma 7, e dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 267/2000. 12

Attiene alla dirigenza, nell'ambito delle competenze gestionali ad essa demandate ai sensi dell'art. 107 del TUEL, l'esercizio del potere di vigilanza e controllo sull'azione amministrativa da porre in essere in attuazione del provvedimento in oggetto, qualora confermato in sede deliberante, anche con riferimento all'erogazione dei compensi incentivanti, da effettuarsi nel rispetto della normativa vigente e della contrattazione collettiva.

Spettano all'organo deliberante le valutazioni conclusive riguardo al principio costituzionale di buon andamento e imparzialità cui si informa l'azione amministrativa.

Il Segretario Generale



~~VISTO
Il Sindaco~~



COMUNE DI NAPOLI
SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DELLA
DELIBERAZIONE DI G. C.
N. 141.....DEL 20-4-2018

COMUNE DI NAPOLI

ORIGINALE

Direzione centrale Pianificazione e gestione del territorio
Servizio Antiabusivismo e condono edilizio
Direzione Patrimonio
Servizio Demanio e Patrimonio
ASSESSORATO al Diritto alla Città
ASSESSORATO allo Sport e al Patrimonio

Proposta di delibera prot. n° 01 del 28/03/17

4 APR. 2017

11/206

Categoria Classe Fascicolo

ESECUZIONE IMMEDIATA

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 175

OGGETTO: attuazione di una nuova fase di applicazione delle procedure in autocertificazione, così come adottate con la deliberazione di G.C. n. 4981/06 e successive, per le istanze di condono non ancora definite in area vincolata e in area non vincolata. Mandato al Servizio Condono di concerto con la Napoli Servizi spa di predisporre la modulistica necessaria per la richiesta di cancellazione dell'acquisizione, ai sensi dell'art. 39 comma 19 della legge 724/94. Autorizzazione a definire in via prioritaria le istanze di condono per le quali, in accoglimento delle istanze dei cittadini, si sarà proceduto all'annullamento dell'acquisizione.

7 APR. 2017

Il giorno, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS

ASSENTE

ASSESSORI:

Raffaele DEL GIUDICE

P

Roberta GAETA

P

Ciro BORRIELLO

P

Daniela VILLANI

P

Mario CALABRESE

P

Salvatore PALMA

ASSENTE

Alessandra CLEMENTE

ASSENTE

Annamaria PALMIERI

ASSENTE

Gaetano DANIELE

P

Enrico PANINI

ASSENTE

Carmine PISCOPO

P

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbre "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume la Presidenza: VILE SINDACO RAFFAELE DEL GIUDICE

Assiste il Segretario del Comune: del. FRANCESCO MAIDA

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE
[Signature]

La Giunta, su proposta degli Assessori al diritto alla città Carmine Piscopo e al patrimonio Ciro Borriello

2

Premesso che:

la repressione dell'abusivismo edilizio costituisce un obiettivo di carattere primario per l'Amministrazione Comunale, che è titolare del potere di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia;

i provvedimenti per la demolizione di opere edili illegittime costituiscono atto dovuto, riconducibile all'esercizio di un potere vincolato, conseguente al semplice accertamento dell'abuso e della riconducibilità del medesimo ad una delle fattispecie di illecito previste dalla legge;

l'art. 15 della legge 10/77 stabiliva che *"Le opere eseguite in totale difformità o in assenza della concessione debbono essere demolite, a cura e spese del proprietario, entro il termine fissato dal sindaco con ordinanza. In mancanza, le predette opere sono gratuitamente acquisite, con l'area su cui insistono, al patrimonio indisponibile del comune che le utilizza a fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica"*.

il Comune di Napoli, ai sensi del sopra-richiamato art. 15 della legge 10/77 e delle norme che si sono succedute nel tempo (art. 7 L. 47/85 e art. 31 DPR 380/01 e ss.mm.ii.) ha acquisito al proprio patrimonio un elevato numero di immobili realizzati in assenza di permesso di costruire, in totale difformità dallo stesso ovvero sulla base di titoli edilizi annullati;

il Parlamento con l'approvazione delle leggi 47 del 1985, 724 del 1994 e 326 del 2003 ha offerto la possibilità a coloro che avevano realizzato abusi edilizi, nei modi e nei tempi previsti da ciascuna legge, di sanare la propria situazione;

le domande di condono presentate nel corso degli anni al Comune di Napoli ai sensi delle tre normative regolanti la materia, comprese quelle che continuano a pervenire ai sensi dell'art. 40 della legge 47/85 e smi (acquisto da aste per procedure fallimentari, acquisto per vendita delle proprietà da Enti vari), sono circa 85.500;

il Comune, per favorire la più veloce conclusione delle pratiche di condono presentate, con delibera di G.C. n. 4981 del 21/11/2006 ha approvato l' "Atto di indirizzo per la definizione di tutte le istanze di condono presentate ai sensi delle leggi: 47/1985, L. 724/1994, L. 326/2003 e L.R. 10/2004 non definite con rilascio di provvedimento formale. Approvazione del modello delle auto-dichiarazioni ed auto-certificazioni da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000. Definizione delle modalità per il calcolo degli oneri concessori da corrispondere per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi della L. 326/2003 e L.R. 10/2004. Determinazione degli importi dovuti a titolo di diritti di Segreteria";

con delibera di G.C. n.1930 del 17.5.2007 è stata approvata la "Proroga dei termini previsti dalla Delibera di G.C. n. 4981 del 21.11.2006, differimento dei pagamenti per le pratiche interessate da vincoli, correzione di errore materiale, ulteriori linee guida per gli Uffici, riduzione degli interessi dovuti ex art. 39 comma 10 L. 724/1994, rateizzazione delle somme dovute a saldo a titolo di oneri di concessione"; da ultimo, con delibera di Giunta n. 491 del 22/7/2016 è stato fissato al 31/12/2016 il termine ultimo per la presentazione delle pratiche di condono in autocertificazione;

con tali modalità risultano attivati circa 62.200 procedimenti in autocertificazione, riconducibili a 54.500 istanze di sanatoria. A oggi sulla base delle autocertificazioni presentate sono stati emessi circa 36.500 permessi di costruire in sanatoria, mentre sono ancora in lavorazione le restanti 25.700 autocertificazioni; i procedimenti definiti con istruttoria ordinaria risultano essere poco più di 5.000, e quindi per ulteriori 26.000 domande di condono non è stata

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

presentata la modulistica in autocertificazione di cui alle deliberazioni di Giunta comunale n. 4981/2006 e successive;

Considerato che

gli Uffici del Patrimonio hanno dato avvio nel corso del 2015 alle attività finalizzate alla gestione degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale, richiedendo al nuovo gestore del patrimonio (la società in house Napoli Servizi spa) subentrato alla Romeo Gestioni Spa nel 2013, di fornire ogni elemento utile al riguardo;

a seguito degli approfondimenti condotti è risultato che gli immobili acquisiti al patrimonio comunale, perché realizzati in assenza di permesso di costruire, in totale difformità dallo stesso ovvero sulla base di titoli edilizi annullati sono circa 6.000;

il consolidato orientamento contabile considera colpa grave e omissiva l'eventuale inerzia dell'Amministrazione nella gestione degli immobili abusivi acquisiti gratuitamente al patrimonio comunale;

l'utilizzo dei cespiti abusivi acquisiti al patrimonio da parte del responsabile dell'abuso o di terze persone, senza autorizzazione dell'A.C., concretizza chiari casi di "occupazione sine titolo";

gli Uffici competenti hanno dato incarico alla società in house di avviare le procedure di individuazione degli occupanti sine titolo del patrimonio in argomento, con l'ausilio delle banche dati in possesso del Comune (anagrafe, commercio, utenze ENEL, ecc);

al fine di tutelare gli interessi dell'Ente è stato predisposto, di concerto con l'attuale gestore, un atto di diffida da notificare agli occupanti sine titolo degli immobili acquisiti, nel quale sono indicate le somme da corrispondere al Comune a titolo di acconto sull'indennità di occupazione e salvo conguaglio relativamente agli ultimi 10 anni, con contestuale ordine di sgombero affinché i cespiti siano lasciati liberi da persone e cose, anche in mancanza di certezza sulle condizioni di agibilità degli stessi immobili;

gli atti di diffida hanno riguardato anche coloro che hanno avanzato istanza di condono edilizio ai sensi della Legge 47/85, 724/94 e 326/2003, in quanto l'ordinanza di acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale non diviene inefficace per effetto della mera presentazione della domanda di condono ma occorre la favorevole definizione della stessa ovvero l'accoglimento di specifica istanza per l'annullamento dell'acquisizione, da produrre ai sensi dell'art 39, comma 19, Legge 724/94 ss.mm.ii.;

le diffide sono state differenziate sulla base dei seguenti casi: immobili per i quali non è stata presentata domanda di condono ovvero, laddove presentata, si è conclusa con provvedimento di diniego; immobili per i quali è stata presentata un'istanza di condono edilizio non ancora esaminata; immobili per i quali l'istanza di condono edilizio si è conclusa con provvedimento di accoglimento (in quest'ultimo caso la diffida è relativa al solo pagamento delle somme dovute per l'occupazione negli ultimi 10 anni, fino alla data di adozione della sanatoria);

Precisato che

l'art. 39 della Legge 724/94 al comma 19 recita: "per le opere divenute sanabili in forza della presente legge, il proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria ha il diritto di ottenere l'annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale dell'area di sedime e delle opere sopra questa realizzate disposte in attuazione dell'art. 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e la cancellazione delle relative trascrizioni nel registro immobiliare dietro esibizione di certificazione comunale attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza di sanatoria. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti dei terzi e del Comune nel caso in cui le opere siano state destinate ad attività di pubblica utilità entro la data del 1° dicembre 1994";

IL SEGRETARIO GENERALE

Dei

f

solo in casi sporadici sono state presentate e poi accolte domande tese ad ottenere l'annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale e la cancellazione delle relative trascrizioni dal Pubblico Registro Immobiliare;

alle istanze di annullamento dell'acquisizione per immobili acquisiti in aree vincolate, per la successiva cancellazione della trascrizione, presentate da parte di coloro che hanno avanzato istanza di condono, non si applica quanto previsto dal punto 1.2 della soprarichiamata delibera di Giunta n.1930/2007, in quanto l'applicazione di tale previsione anche per la richiesta di annullamento dell'acquisizione per quei beni per i quali è stata presentata domanda di condono in area vincolata determinerebbe una discriminazione nei confronti dei soggetti richiedenti l'annullamento per un immobile in area non vincolata, per il quale è previsto il versamento oltre che dell'oblazione e dei diritti di segreteria anche degli oneri concessori;

pertanto, al fine dell'annullamento dell'acquisizione e la cancellazione della trascrizione per gli immobili acquisiti insistenti in aree vincolate, verificata l'inesistenza di vincoli di inedificabilità assoluta, in presenza dei quali la condizione di condonabilità non risulta concretizzata, sono richiesti due requisiti, ossia la condonabilità delle opere sotto il profilo temporale, e l'adempimento degli oneri previsti dalla legge sul condono, includenti il versamento dell'oblazione, degli oneri di concessione e dei relativi diritti di segreteria oltre che la completezza documentale della pratica di condono, anche al fine dell'attivazione del sub-procedimento di verifica della compatibilità di quanto abusivamente realizzato rispetto ai vincoli di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;

Dato atto che

il Consiglio Comunale di Napoli nel corso della seduta del 27 febbraio 2017, atteso l'alto numero di famiglie coinvolte, che occupano immobili acquisiti al patrimonio comunale, e il conseguente impatto sociale, ha discusso della questione ed approvato all'unanimità due ordini del giorno, con i quali si chiede all'Amministrazione comunale, tra l'altro, di organizzare gli Uffici comunali per dare corrette e adeguate informazioni ai cittadini interessati dalle acquisizioni e favorire la rapida definizione delle procedure di annullamento e di condono;

per quanto sopra si ritiene opportuno disporre:

la riapertura dei termini per la presentazione della modulistica in autocertificazione ai sensi della deliberazione di G.C. n.4981/06, per le istanze di condono non ancora definite in area vincolata e in area non vincolata, al fine di consentire a tutti i cittadini, i quali, per qualunque motivo o causa, non abbiano potuto avvalersi delle prime fasi di applicazione, di poterne pienamente beneficiare, fissando il nuovo termine per la presentazione dei modelli in autocertificazione al 31/12/2017, stabilendo inoltre al 31/12/2018 il termine finale per la conclusione delle verifiche di conformità e per il rilascio dei provvedimenti formali relativi alle domande non interessate da vincoli, fissando altresì al 31/07/2020 il termine per i controlli a campione relativamente ai provvedimenti rilasciati e inerenti gli immobili non interessati da vincoli;

di demandare alla società in house Napoli Servizi spa, già da anni impegnata sia nell'istruttoria delle istanze di condono sia nella gestione del patrimonio comunale, di fornire il necessario supporto per la conseguenziale attività istruttoria;

di implementare le verifiche a campione sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000;

di dare la massima diffusione alla riapertura della procedura in autocertificazione per la conclusione delle istanze di condono:

- ponendo sul portale web del Comune di Napoli l'avviso secondo cui chiunque abbia acquistato un immobile con contratto, nel cui testo è precisato che il cespite ha formato oggetto di richiesta di condono e non abbia ancora attivato le procedure semplificate

IL SEGRETARIO GENERALE

Dei

AQ

5

attraverso il meccanismo dell'autocertificazione ai sensi della delibera di Giunta Municipale del 21/11/2006, può avvalersi di tale certificazione in virtù dei nuovi termini fissati con la presente deliberazione, unicamente allegando alla modulistica della stessa autocertificazione copia autentica dell'atto di acquisto o di donazione, oppure copia della denuncia di successione;

- concordando con tutti gli ordini professionali la pubblicazione sui rispettivi siti web istituzionali di un avviso analogo a quello posto nel sito web del Comune e di darne la massima diffusione ai propri iscritti;

di stabilire che le domande in autocertificazione pervenute al Servizio Antiabusivismo e Condoni Edilizi dopo la scadenza del termine del 31/12/2016, fissato dalla sopracitata delibera di Giunta n. 491 del 22/7/2016, in attuazione dei principi della "buona amministrazione" e nell'ottica di non appesantire il procedimento, se formalmente correttamente compilate e complete dei relativi pagamenti, possano essere ritenute efficaci ai sensi della presente delibera;

di predisporre una modulistica aggiuntiva per la richiesta di annullamento dell'acquisizione e di cancellazione della trascrizione, secondo la quale il cittadino che abbia diritto a richiederla provvederà a compilare tale modello in autocertificazione, rappresentando la completezza della documentazione a suo tempo presentata, ovvero integrandola secondo quanto previsto dalla legge (pagamenti e documentazione);

di prevedere procedure semplificate di implementazione dei dati contenuti nelle istanze di cancellazione e di verifica e monitoraggio degli stessi attraverso software dedicati, al fine di accelerare i tempi di riscontro alle richieste che i cittadini hanno prodotto o produrranno;

di definire in via prioritaria, per tutelare appieno gli interessi dell'Ente, le istanze di condono per le quali, in accoglimento delle istanze dei cittadini, si sarà proceduto all'annullamento dell'acquisizione;

di integrare le comunicazioni agli interessati, quelli che hanno già ricevuto la notifica e quelli che non l'hanno ancora ricevuta, di ogni elemento utile che consenta di inquadrare la propria condizione e compilare la modulistica idonea alla specifica fattispecie;

di mettere a disposizione dei cittadini interessati, da parte della Napoli Servizi spa, un numero sufficiente di sportelli di informazioni, che diano spiegazioni per ogni singolo caso e forniscano la modulistica necessaria secondo la fattispecie individuata;

di demandare alla società in house Napoli Servizi spa, già da anni impegnata nell'istruttoria delle istanze di condono, la gestione informatizzata della linea di attività relativa alla cancellazione delle acquisizioni e la definizione in via prioritaria delle istanze di condono collegate;

di prevedere che i cittadini occupanti gli immobili acquisiti, in regola con il pagamento dei tributi locali, possano presentare entro il 31/12/2017 istanza di rateizzazione delle somme dovute. Agli stessi verrà applicata la direttiva del D.G. n.3 del 16/11/2015, la quale consente a coloro che si trovano in una situazione di obiettiva difficoltà economica, di ottenere un piano di rientro fino a 48 rate; in alternativa e senza la necessità di dover dimostrare la propria situazione economica/patrimoniale sarà possibile richiedere di pagare in un numero massimo di 12 rate;

di pubblicare sul sito del Comune di Napoli l'elenco di tutti i cespiti acquisiti al patrimonio comunale, per consentire a tutti gli interessati, anche se non raggiunti da lettera-avviso, la conoscenza della loro condizione e la possibilità di avvalersi delle procedure di autocertificazione di cui al presente atto.

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Si allegano, quale parte integrante del presente atto, i seguenti documenti, composti complessivamente da n. /.. pagine, progressivamente numerate:

6

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e, come tali, redatti dal Dirigenti del Servizio Antiabusivismo e Condono Edilizio e del Servizio Demanio e Patrimonio per cui sotto tale profilo gli stessi qui appresso sottoscrivono

Il Dirigente del Servizio
Antiabusivismo e Condono Edilizio

Ing. Giuseppe Nureato

Il Dirigente del Servizio
Demanio e Patrimonio

Dott.ssa Natalia D'Esposito

per i motivi in narrativa esposti, che qui si intendono integralmente riportati,

CON VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di attuare una nuova fase di applicazione delle procedure in autocertificazione, così come adottate con la deliberazione di G.C. n. 4981/06 e successive per le istanze di condono non ancora definite in area vincolata e in area non vincolata, autorizzando la riapertura dei termini per la presentazione della modulistica in autocertificazione al fine di consentire a tutti i cittadini, i quali, per qualunque motivo o causa, non abbiano potuto avvalersi delle prime fasi di applicazione, di poterne pienamente beneficiare;
2. di fissare il nuovo termine per la presentazione dei modelli in autocertificazione per la definizione delle istanze di condono al 31/12/2017, stabilendo inoltre al 31/12/2018 il termine finale per la conclusione delle verifiche di conformità e per il rilascio dei provvedimenti formali relativi alle domande non interessate da vincoli, fissando altresì al 31/07/2020 il termine per i controlli a campione relativamente ai provvedimenti rilasciati e inerenti gli immobili non interessati da vincoli;
3. di implementare le verifiche a campione sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000;
4. di dare la massima diffusione alla riapertura dei termini per la definizione delle istanze di condono:
 - ponendo sul portale web del Comune di Napoli l'avviso secondo cui chiunque abbia acquistato un immobile con contratto, nel cui testo è precisato che il cespite ha formato oggetto di richiesta di condono e non abbia ancora attivato le procedure semplificate attraverso il meccanismo dell'autocertificazione ai sensi della delibera di Giunta Municipale del 21/11/2006, può avvalersi di tale certificazione in virtù dei nuovi termini fissati con la presente deliberazione, unicamente allegando alla modulistica della stessa

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

- 17
- autocertificazione copia autentica dell'atto di acquisto o di donazione, oppure copia della denuncia di successione;
- concordando con tutti gli ordini professionali la pubblicazione sui rispettivi siti web istituzionali di un avviso analogo a quello posto nel sito web del Comune e di darne la massima diffusione ai propri iscritti;
5. di stabilire che le domande in autocertificazione pervenute al Servizio Antiabusivismo e Condono Edilizio dopo il 31/12/2016, in attuazione dei principi della "buona amministrazione", se formalmente correttamente compilate e complete dei relativi pagamenti, siano ritenute efficaci ai sensi della presente delibera;
 6. di dare mandato al Servizio Antiabusivismo e Condono di concerto con la Napoli Servizi spa di predisporre la modulistica necessaria per la richiesta di cancellazione dell'acquisizione, ai sensi dell'art. 39 comma 19 della legge 724/94, utilizzando forme di autocertificazione che consentano lo snellimento delle procedure;
 7. stabilire che alle istanze di annullamento dell'acquisizione per immobili acquisiti in aree vincolate, per la successiva cancellazione della trascrizione, presentate da parte di coloro che hanno avanzato istanza di condono, non si applica quanto previsto dal punto 1.2 della soprarichiamata delibera di Giunta n.1930/2007, in quanto l'applicazione di tale previsione anche per la richiesta di annullamento dell'acquisizione per quei beni per i quali è stata presentata domanda di condono in area vincolata determinerebbe una discriminazione nei confronti dei soggetti richiedenti l'annullamento per un immobile in area non vincolata, per il quale è previsto il versamento oltre che dell'oblazione e dei diritti di segreteria anche degli oneri concessori;
 8. di definire in via prioritaria le istanze di condono per le quali, in accoglimento delle istanze dei cittadini, si sarà proceduto all'annullamento dell'acquisizione;
 9. di integrare le comunicazioni agli interessati, cioè sia a quelli che hanno già ricevuto la notifica sia a quelli che non l'hanno ancora ricevuta, di ogni elemento utile che consenta di inquadrare la propria condizione e compilare la modulistica idonea alla specifica fattispecie;
 10. di mettere a disposizione dei cittadini interessati, da parte della Napoli Servizi spa, un numero sufficiente di sportelli di informazioni, che diano spiegazioni per ogni singolo caso e forniscano la modulistica necessaria secondo la fattispecie individuata;
 11. di prevedere procedure semplificate di implementazione dei dati contenuti nelle istanze di cancellazione e di verifica e monitoraggio degli stessi attraverso software dedicati, al fine di accelerare i tempi di riscontro alle istanze di cancellazione che i cittadini hanno prodotto o produrranno;
 12. di demandare alla società in house Napoli Servizi spa, già da anni impegnata nell'istruttoria delle istanze di condono, la gestione informatizzata della linea di attività relativa alla cancellazione delle acquisizioni e la definizione in via prioritaria delle istanze di condono collegate;
 13. di prevedere che i cittadini occupanti gli immobili acquisiti, in regola con il pagamento dei tributi locali, possano presentare entro il 31/12/2017 istanza di rateizzazione delle somme dovute. Agli stessi verrà applicata la direttiva del D.G. n.3 del 16/11/2015, la quale consente a coloro che si trovano in una situazione di obiettiva difficoltà economica, di ottenere un piano di rientro fino a 48 rate; in alternativa e senza la necessità di dover dimostrare la propria situazione economica/patrimoniale sarà possibile richiedere di pagare in un numero massimo di 12 rate;
 14. di pubblicare sul sito del Comune di Napoli l'elenco di tutti i cespiti acquisiti al patrimonio comunale, per consentire a tutti gli interessati, anche se non raggiunti da

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


lettera-avviso, la conoscenza della loro condizione e la possibilità di avvalersi delle procedure di autocertificazione di cui al presente atto;

- 15. demandare al Direttore Generale, in coordinamento con il Direttore Centrale del Patrimonio, le conseguenti azioni di monitoraggio e controllo sull'attuazione delle articolate procedure che coinvolgono diversi segmenti dell'Amministrazione e la società partecipata NapoliServizi. Il Servizio Antiabusivismo e Condono garantirà il periodico aggiornamento dell'elenco di tutti i cespiti acquisiti al patrimonio comunale.

Il Dirigente del Servizio
Antiabusivismo e Condono edilizio

Ing. Giuseppe Nucalo


L'Assessore alle Politiche Urbane
prof. Carmine Piscopo



Il Dirigente del Servizio
Demanio e Patrimonio

Dott.ssa Natalia D'Esposito


L'Assessore allo Sport e al Patrimonio
Dott. Ciro Borriello




Visto
Il Direttore Centrale
Arch. Giuseppe Pulli



Visto
Il Direttore Centrale
Dott.ssa Maria Aprea




Visto
Il Direttore Generale
Dott. Attilio Auricchio



Segue emendamento e dichiarazione di
esecuzione immediata su interpellare allegata
Il V. Segretario Generale





9
SEGUE: deliberazione di Giunta Comunale n.175 del 07.04. 2017

La Giunta,

Letto il parere di regolarità tecnica ;

Letto il parere di regolarità contabile ;

Lette le osservazioni del Vice Segretario Generale;

Con voti UNANIMI adotta la proposta emendando il punto 3 del deliberato nel senso di sostituire le parole "di implementare" con la parola "confermare".

LA GIUNTA

Considerato che ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 in quanto occorre dare immediatamente corso alle incombenze di cui alla deliberazione inanzi adottata

Con voti UNANIMI

DELIBERA

di dare esecuzione immediata alla presente deliberazione dando mandato ai competenti uffici di attuarne le determinazioni.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO

Il Vice Sindaco
Raffaele Del Giudice

IL VICE SEGRETARIO
GENERALE

9
CM
Jony



10

COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 01 DEL 28-03-17 AVENTE AD OGGETTO: attuazione di una nuova fase di applicazione delle procedure in autocertificazione, così come adottate con la deliberazione di G.C. n. 4981/06 e successive, per le istanze di condono non ancora definite in area vincolata e in area non vincolata. Mandato al Servizio Condono di concerto con la Napoli Servizi spa di predisporre la modulistica necessaria per la richiesta di cancellazione dell'acquisizione, ai sensi dell'art. 39 comma 19 della legge 724/94. Autorizzazione a definire in via prioritaria le istanze di condono per le quali, in accoglimento delle istanze dei cittadini, si sarà proceduto all'annullamento dell'acquisizione.

Il Dirigente del Servizio Antiabusivismo e condono edilizio esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: **FAVOREVOLE**

Add. 28/3/17

Il Dirigente del Servizio
Antiabusivismo e Condono Edilizio
Ing. Giuseppe Nucato

Il Dirigente del Servizio
Demanio e Patrimonio
Dott.ssa Natalia D'Esposito

Pervenuta alla Direzione Centrale Servizi Finanziari il 11 APR 2017 Prot. IA/206
Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

VEDI PARERE ALLEGATO

Add.

IL RAGIONIERE GENERALE

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di € viene prelevata dal Titolo Sez.
Rubrica Cap. () del Bilancio che presenta
la seguente disponibilità:

Dotazione €

Impegno precedente €

Impegno presente €

Disponibile €

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Add.

IL RAGIONIERE GENERALE



COMUNE DI NAPOLI

11

Direzione Centrale Servizi Finanziari

Servizio Controllo e Registrazione Spese

Napoli 5/4/2017




PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla proposta del Servizio Antiabusivismo e Condoni edilizio.

Prot. n. 1 del 28/3/2017

II-206 del 4/4/2017

Trattasi di atto di indirizzo l'esecuzione del quale comporta oneri a carico dell'Ente, allo stato non quantificati.

Favorevole purchè gli oneri che ne derivano siano contenuti negli stanziamenti dell'approvando Bilancio 2017/2019.

 Il Ragioniere Generale
Dott. R. Grimaldi
 

Osservazioni del Segretario Generale

12

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dai Servizi proponenti.

Con il provvedimento in oggetto si intende fissare nuovi termini per la presentazione dei modelli in autocertificazione per la definizione delle istanze di condono, per la conclusione delle verifiche di conformità e per la conclusione dei controlli a campione. Vengono previste, quindi, azioni per assicurare massima diffusione di tale riapertura dei termini nonché l'apertura di sportelli informativi; sono, inoltre, forniti indirizzi in materia di esame delle domande presentate oltre la scadenza del termine precedentemente fissato. Si intende, altresì, modificare la procedura prevista (con deliberazione di G.C. n. 1930/2007) per le istanze di annullamento dell'acquisizione al patrimonio comunale degli immobili siti in aree vincolate, stabilendone altresì la priorità rispetto alle altre istanze. Si prevede, infine, di consentire la rateizzazione da 12 a 48 rate per il pagamento delle somme dovute.

Letto il parere di regolarità tecnica che recita: "Favorevole";

Letto il parere di regolarità contabile, che recita: "[...] Trattasi di atto di indirizzo l'esecuzione del quale comporta oneri a carico dell'Ente, allo stato non quantificati. Favorevole purché gli oneri che ne derivano siano contenuti negli stanziamenti dell'approvando Bilancio 2017/2019."

Al riguardo, si precisa che, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, il parere di regolarità contabile implica che siano state svolte attente valutazioni in ordine a: "la regolarità della documentazione prodotta; il rispetto delle competenze proprie dei soggetti che adottano i provvedimenti; la giusta imputazione al bilancio e la disponibilità sul relativo intervento o capitolo; l'osservanza dei principi contabili e delle norme fiscali; la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio dell'Ente in relazione agli equilibri economico-finanziari dello stesso; la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio dell'Ente in relazione agli equilibri patrimoniali." Altresì rilevanti sono le valutazioni sulla coerenza dell'atto proposto rispetto alle prescrizioni del Piano di riequilibrio affinché lo stesso si mantenga idoneo, sia in termini di competenza che di cassa, all'effettivo risanamento dell'Ente.

La riapertura dei termini viene proposta, come dichiarato nella parte narrativa dalla dirigenza proponente, ai fini della definizione della problematica derivante dall'acquisizione al patrimonio comunale degli immobili abusivi e ai cui occupanti *sine titulo* la Napoli Servizi s.p.a. ha notificato atto di diffida per il pagamento dell'indennità di occupazione. In proposito, si ricorda che il Consiglio comunale, in data 27.2.2017, ha approvato due ordini del giorno per chiedere all'Amministrazione specifiche misure organizzative atte ad assicurare l'attività di informazione ai soggetti interessati, ai fini di una rapida definizione delle procedure di annullamento e condono.

Si pone in evidenza che viene attestato che sono state rilevate situazioni di fatto diverse, in quanto per alcuni immobili non è stata presentata istanza di condono, per altri è stata negata, per altri è stata accolta. Dalle dichiarazioni rese nella parte narrativa, si rileva che quanto previsto al punto 7 del dispositivo (circa la disapplicazione del punto 1.2 del dispositivo della deliberazione di G.C. n. 1930/2007) viene proposto al fine di evitare discriminazioni rispetto a situazioni analoghe per immobili siti in aree non vincolate, in quanto al citato punto 1.2 della deliberazione di G.C. n. 1930/2007 si prevedeva, per gli immobili siti in aree sottoposte a vincoli, il differimento del pagamento degli oneri concessori.

S.L.

VISTO:
Il Sindaco

Il Vice Sindaco
Raffaele Del Giudice

Il Vice Segretario Generale



13


Richiamato l'art. 39, comma 19, della L. 724/1994, in cui si prevede che "Per le opere abusive divenute sanabili in forza della presente legge, il proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria ha il diritto di ottenere l'annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale dell'area di sedime e delle opere sopra questa realizzate [...] e la cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico registro immobiliare dietro esibizione di certificazione comunale attestante l'avvenuta presentazione della domanda di sanatoria. [...]".

Compete alla dirigenza, nell'ambito delle competenze gestionali ad essa demandate ai sensi dell'art. 107 del T.U. n. 267/2000, l'attività di vigilanza e controllo nella fase di attuazione della proposta di deliberazione in oggetto, qualora confermata in sede deliberante, ivi incluso l'esercizio dei controlli prescritti dal D.P.R. 445/2000.


La responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di "favorevole" ai sensi dell'art. 49 TU, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto, al fine di garantire, ai sensi dell'art. 147, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa medesima.

Richiamate le considerazioni espresse nel parere di regolarità contabile, laddove si richiama l'attenzione su come gli oneri a carico dell'Ente derivanti dal provvedimento in oggetto non siano ancora quantificati, spettano all'organo deliberante le valutazioni conclusive con riguardo al principio costituzionale di buon andamento e imparzialità cui si informa l'azione amministrativa.

Il Vice Segretario Generale



VIETO:
Il Sindaco Il Vice Sindaco
Raffaele Del Giudice



14

Deliberazione di G. C. n. 175 del 02/11/2017 composta da n. 14 pagine progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine, separatamente numerate.

SI ATTESTA:

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 12.0. APR. 2017 rimarrà per quindici giorni (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000),
- Che con nota in pari data è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D.Lgs.267/2000).

Il Funzionario Responsabile

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Constatato che sono decorsi dieci giorni dalla pubblicazione e che si è provveduto alla prescritta comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000

Addi **IL SEGRETARIO GENERALE**

Il presente provvedimento viene assegnato a: Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro

per le procedure attuative.

Addi.....

IL SEGRETARIO GENERALE

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n..... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. del

è divenuta esecutiva in data (1);

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. pagine separatamente numerate,

sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1): Brevare le caselle della ipotesi rilevanti.

(2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.



COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE VI:
Riqualificazione Urbana - Edilizia Periferica
PROGETTO CONDONO EDILIZIO
ASSESSORATO ALL'EDILIZIA

ORIGINALE

Per presa visione
(ex art. 33 del Regolamento)
Il Direttore Centrale
Ing. Gennaro Giordano

DEPARTAMENTO AUTONOMO
RAGIONERIA GENERALE
Servizio Dipartimentale
Prot. n. 1264
21 NOV. 2006

Proposta di delibera prot. n. 02 Del 10 Novembre 2006
Categoria Classe Fascicolo
Annotazioni

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE

Delibera N° _____ del 1981

OGGETTO: Atto di indirizzo per la definizione di tutte le istanze di condono presentate ai sensi delle leggi: 47/1985, L. 724/1994, L. 326/2003 e L.R. 10/2004 non definite con rilascio di provvedimento formale. Approvazione del modello delle autodichiarazioni ed autocertificazioni da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000. Definizione delle modalità per il calcolo degli oneri concessori da corrispondere per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi della L. 326/2003 e L.R. 10/2004. Determinazione degli importi dovuti a titolo di diritti di Segreteria.

Il giorno 9/11/06 nella residenza Comunale convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 15 Amministratori in carica:

SINDACO:

Rosa Iervolino Russo P

ASSESSORI:

Sabatino	Santangelo	<input type="checkbox"/> P	Ferdinando	Di Mezza	<input type="checkbox"/> P
Dolores	Feleppa Madaro	<input type="checkbox"/> P	Giorgio	Nugnes	<input type="checkbox"/> P
Bruno	Terracciano	<input type="checkbox"/> P	Giuseppe	Gambale	<input type="checkbox"/> P
Felice	Laudadio	<input type="checkbox"/> P	Nicola	Oddati	ASSESENTE
Enrico	Cardillo	<input type="checkbox"/> P	Elisabetta	Gambardella	<input type="checkbox"/> P
Alfredo	Ponticelli	<input type="checkbox"/> P	Gennaro	Nasti	<input type="checkbox"/> P
Gennaro	Mola	<input type="checkbox"/> P	Giulio	Riccio	ASSESENTE
Donata	Rizzo	<input type="checkbox"/> P	Valeria	Valente	<input type="checkbox"/> P

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco al nominativo, il timbro "ASSESENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P").

Assume la presidenza: Il Sindaco On. Rosa Iervolino Russo
Partecipa il Segretario del Comune: Dott. Angelo Parlo

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE

La Giunta, su proposta degli Assessori Sabatino SANTANGELO e Felice LAUDADIO, ha deliberato l'attuazione della Legge regionale n. 10/2004, ritenuta la propria competenza,

Per presa visione
(ex art. 104 del Regolamento)
Il Direttore Centrale
Ing. Gennaro Giordano

VISTI

- l'art. 97 della Costituzione;
- la L. 27.1.1977, n. 10 (*"Norme in materia di edificabilità dei suoli"*);
- gli artt. 31 e ss. della L. 47 del 28.2.1985 (*"Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie"*);
- la L. 7.8.1990, n. 241 e s.m.e.i. (*"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*);
- l'art. 39 della L. 23.12.1994 n. 724 e s.m.e.i. (*"Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"*);
- l'art. 2, comma 38 della L. 23.12.1996 n. 662 (*"Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"*);
- la legge 127 del 15.5.1997 e s.m.e.i. (*"Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"*);
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.e.i. (*"Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*);
- il D.P.R. n. 380 del 6.6.2001 (*"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"*);
- l'art. 32 della L. 326 del 24.11.2003 (*"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici"*);
- il D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 e s.m.e.i. (*"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"*);
- la L.R. n. 10 del 18.11.2004 (*"Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al D.L. 30.9.2003 n. 269, art. 32 così come modificato dalla legge di conversione 24.11.2003 n. 326"*) nel testo rinveniente dopo l'intervento in parte abrogativo della Corte Costituzionale di cui alla sentenza n. 49/2006;
- il Regolamento Edilizio del Comune di Napoli;
- lo Statuto del Comune di Napoli;
- la Disposizione del Servizio Edilizia Privata n° 48 del 28/01/2004, avente ad oggetto *«Modalità di calcolo dei contributi di urbanizzazione e dei costi di costruzione da corrispondere per il rilascio del permesso di costruire o in caso di presentazione di denuncia di inizio attività per particolari categorie di interventi»*;
- la Delibera di G.M. n. 3045 del 27/07/2005 avente ad oggetto: *«Aggiornamento degli importi dei diritti di segreteria ai sensi dell'art. 10, commi 10 e 11 della legge 68/93, come modificata dall'art. 50, legge 30 dicembre 2004 n. 311»*.

PREMESSO

- che la definizione delle istanze di sanatoria edilizia è di fondamentale importanza in quanto comporta ripercussioni sull'intera attività dell'Amministrazione Comunale, sia nella funzione di programmazione e di pianificazione territoriale, sia per gli investimenti nelle opere di urbanizzazione di interesse delle zone della città;
- che l'art. 9 della L.R. n. 10/2004, rubricato *"Definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 28.2.1985, n. 47, capo IV, ed alla legge*

23.12.1994, n. 724 art. 39", al comma 1 ha disposto che le domande di sanatoria presentate ai sensi della L. 47/1985 e 724/1994 debbano essere definite entro il 31.12.2006;

- che trascorso il predetto termine del 31.12.2006, il cittadino potrebbe attivarsi al fine di ottenere il titolo edilizio in sanatoria, in via amministrativa presso l'Amministrazione (presso l'organo sostitutivo), oppure in via giudiziaria, richiedendo al Giudice ordine di rilascio del provvedimento da parte della P.A.;

- che il medesimo art. 9, al comma 2 ha disposto che al fine di consentire la celere definizione dei procedimenti di cui al comma 1, i soggetti che hanno la disponibilità degli immobili per i quali è stata richiesta la sanatoria trasmettono all'Ufficio comunale competente entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, una dichiarazione sostitutiva [...];

- che l'art. 7 della cit. L.R. 10/2004 rubricato "Definizione delle domande di condono edilizio" dispone che le domande di sanatoria presentate ai sensi della Legge 326/2003, sono definite dai Comuni competenti con provvedimento esplicito da adottarsi entro 24 mesi dalla presentazione delle stesse, e prevede che decorso tale termine si applichino le disposizioni di cui all'art. 4 della L.R. 28.11.2001 n. 19;

- che, peraltro, alla luce dei recenti provvedimenti di legge statale e regionale, che consentono di sanare gli abusi edilizi ultimati entro la data del 31.3.2003, risulta necessario concludere l'esame istruttorio di tutte le domande presentate ai sensi delle leggi 47/1985 e 724/1994 con il rilascio del provvedimento formale e contestualmente definire le domande di condono di cui alla L. 326/2003 e L.R. della Campania n. 10/2004;

- che l'avvenuta definizione dei condoni è presupposto per esercitare in maniera incisiva i poteri di repressione dell'abusivismo edilizio;

- che occorre prendere atto che il contenzioso sorto con riferimento alla L. 326/2003 (concluso con le decisioni della Corte Costituzionale nn.ri 196, 198 e 199/2004), con riferimento alla L.R. Campania n. 10/2004 (concluso con la sentenza della Corte Costituzionale n. 49/2006, depositata il 10.2.2006 e pubblicata sulla G.U. il 15.2.2006), ha creato notevoli dubbi circa la portata applicativa e la corretta interpretazione delle norme, determinando un rallentamento nella definizione delle procedure, considerata la necessità di garantire modalità e criteri uniformi per l'esame delle domande;

- che è peraltro evidente che l'interesse del cittadino alla definizione esplicita della propria domanda di condono coincide con quello dell'Amministrazione alla compiuta definizione di tutte le istanze pendenti, sia per dare certezza alle situazioni giuridiche, sia per introitare nelle casse del Comune le somme dovute a titolo di oneri, diritti di segreteria, e di conguaglio di oblazione (per effetto del co. 41 dell'art. 32 della L. 326/2003, che ha disposto che il 50% di quanto ancora dovuto a tale titolo sia introitato dai Comuni);

- che il D.P.R. 445/2000, normativa di carattere generale, ha favorito la semplificazione dei procedimenti amministrativi, consentendo al cittadino di produrre autocertificazioni ed autodichiarazioni in luogo di documenti, fermo rimanendo l'obbligo della P.A. di definire le modalità di espletamento dei controlli a campione;

- che tale indirizzo generale trova peraltro applicazione specifica, nella materia del Condono Edilizio, nell'art. 39, 4°, co., L. 724/1994 e nell'art. 9, co. 2 L.R. 10/2004;

- che in base a tali normative al cittadino è attribuito il potere di attestare, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei presupposti per l'ottenimento della sanatoria richiesta, ferma restando la responsabilità penale per l'ipotesi di mendacio, nonché l'obbligo della P.A. di revocare il provvedimento ottenuto e di presentare le denunce previste dalla Legge;

Ritenuto

- che è pertanto opportuno semplificare i procedimenti amministrativi connessi alla definizione delle domande di condono, estendendo la procedura di cui all'art. 9, comma 2 della Legge regionale 10/2004, a tutti i richiedenti il condono che non abbiano proposto la dichia-

razione sostitutiva:

- che tale scelta operativa consente all'Amministrazione, con la collaborazione dei cittadini, di ottenere in tempi brevi certezza delle situazioni giuridiche, salvo l'eventuale esito negativo conseguente ai controlli;
- che l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 71, D.P.R. 445/2000, dovrà attivare controlli a campione, fissati con il presente atto deliberativo nella misura di almeno il 5% delle dichiarazioni rese;
- che all'esito negativo dei controlli si revocherà il provvedimento, si inoltrerà denuncia all'A.G. Penale e si segnalerà l'illiceità al Servizio Antiabusivismo del Comune;
- che sia opportuno, sulla base della normativa sopra richiamata e delle premesse fin qui svolte, proporre l'invio ai cittadini interessati del modello allegato, predisposto dal Progetto Condono Edilizio;
- che l'invio al cittadino del modello di autocertificazione ed autodichiarazione da rendere sotto propria responsabilità penale ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 445/2000, è comunicazione di avvio di procedimento ex art. 7 ss. L. 241/1990, e nel contempo rappresenta, a tutti gli effetti di legge, richiesta di integrazione della documentazione ai sensi dell'art. 2, comma 38 della Legge 662/1994 (che ha modificato il comma 4 dell'art. 39 della L. 724/1994), e l'omessa produzione dell'autocertificazione di cui alla presente delibera entro il termine del 30.6.2007 costituisce ragione ostativa al rilascio del provvedimento, e/o motivo di improcedibilità della domanda nonché presupposto del rigetto dell'originaria istanza di condono;

Considerato

- che l'allegato 1 alla L. 326/2003 al paragrafo «procedura per la sanatoria edilizia», prevede che «[...] l'importo definitivo degli oneri concessori dovuti deve essere versato entro il 31/12/2006 secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale con apposita deliberazione[...]»;
- che al fine di consentire ai cittadini il corretto versamento a saldo degli oneri concessori dovuti, ai sensi della L. 326/03 e L.R. 10/04, entro la data prevista dalla L. 326/2003, è necessario determinarne le modalità di calcolo;
- che la L.R. 10 del 18.11.2004 all'art. 6, comma 3 prevede, ai sensi del comma 34 dell'art. 32 della L. 326/2003, che «gli oneri concessori relativi alle opere abusive oggetto di condono sono aumentati del cento per cento rispetto alla misura stabilita dalla disciplina vigente»;
- che il comma 40 dell'art. 32 della L. 326/03 stabilisce, inoltre, che «all'istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni Comunali per le medesime fattispecie di opere edilizie. Ai fini della istruttoria delle domande di sanatoria edilizia, ai sensi 47/85, 724/94, 326/03 e L.R. 10/04, può essere determinato dall'Amministrazione comunale un incremento dei predetti diritti e oneri fino ad un massimo del 10 % da utilizzare con le modalità di cui all'art. 2, comma 46, della Legge 23 dicembre 1996, n° 662. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario[...]»;
- che la L. 326/03 all'art. 32, comma 41, dispone che, «al fine di incentivare la definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi del presente articolo, nonché ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il cinquanta per cento delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell'oblazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 14 della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, è devoluto al Comune interessato»;

- che con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 febbraio 2005 (in Gazzetta ufficiale n° 139 del 17 giugno 2005) è stato stabilito che la quota del 50% della somma dovuta a conguaglio dell'oblazione per la sanatoria degli illeciti edilizi è versata dal richiedente la sanatoria direttamente al comune interessato, secondo le modalità stabilite dal comune stesso;

Ritenuto

- che gli oneri concessori per la definizione di illeciti edilizi di cui alla L. 326/03 e L.R. 10/04 debbano, pertanto, essere determinati nella misura fissata nella Disposizione del Servizio Edilizia Privata n°48 del 28/01/2004, allegata alla presente Delibera e vigente nel Comune di Napoli, aumentata del 100%, ai sensi del comma 3 dell'art. 6 della L.R. n. 10 del 18.11.04;

- che gli importi dei diritti di segreteria delle domande in sanatoria presentate ai sensi delle Leggi 47/85, 724/94 e 326/03 e L.R. 10/04, determinati nella stessa misura prevista per le medesime fattispecie di opere edilizie dalla Delibera di G.M. n. 3045 del 27/07/2005, come da tabella di seguito riportata:

1	Permessi di costruire a titolo gratuito	€ 300,00
2	Permessi di costruire a titolo oneroso secondo i seguenti scaglioni di contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione)	
	fino a € 1.000,00	€ 400,00
	da € 1.001,00 a € 2.500,00	€ 500,00
	da € 2.501,00 a € 5.000,00	€ 600,00
	da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 800,00
	Oltre € 10.000,00	€ 1000,00
6	Varianti e volture di permessi di costruire rilasciati	€ 300,00

debbano essere aumentati del 10%, secondo quanto previsto dal comma 40 dell'art. 32 della L. 326/03;

- che alla procedura di cui alla presente delibera, nonché ai criteri e alle modalità di calcolo degli oneri concessori, relativi alla definizione di illeciti edilizi di cui alla L. n. 326/03 e L.R. n. 10/04, debba essere data adeguata pubblicità, attraverso il sito internet del Comune di Napoli, nonché attraverso avvisi pubblici e altri mezzi di diffusione, al fine di consentire a tutti gli interessati la corretta determinazione dell'importo definitivo degli oneri concessori dovuti ed il versamento del saldo entro il 31/12/2006;

- che la somma introitata dal Comune, quale maggiorazione del 10% dei diritti di segreteria dovuti ai fini dell'istruttoria delle domande in sanatoria, così come previsto dal comma 40 dell'art. 32 della L. n. 326/2003, debba essere destinata alla costituzione di un fondo economico per il pagamento del personale del Progetto Condono Edilizio impegnato in progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario;

- che anche parte della quota del 50% della somma dovuta a conguaglio dell'oblazione per la sanatoria degli illeciti edilizi debba essere destinata al fondo economico previsto al punto precedente;

- che per l'istituzione del fondo economico per il personale del Progetto Condono Edilizio è necessario demandare a successivi provvedimenti;

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e

IL SEGRETARIO GENERALE

quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive:

Il Dirigente dell'Unità di Progetto
Condono Edilizio.
Arch. Antonio Cirillo

"Con voti unanimi"

DELIBERA

- di adottare per le domande di condono edilizio non definite con provvedimento conclusivo un modello procedimentale di semplificazione che deve essere utilizzato da tutti i soggetti legittimati ad ottenere il rilascio del provvedimento formale;
- di approvare pertanto l'allegato modello di autocertificazioni ed autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000, formato da prima parte (o parte generale) e da una seconda parte (o scheda per singolo abuso), nonché dalle istruzioni per la compilazione;
- di prevedere che il Dirigente del Servizio condono trasmetta a mezzo Posta il modello con l'indicazione del numero di pratica a ciascun richiedente il condono, all'indirizzo risultante all'anagrafe del Comune, con la precisazione che: in caso di decesso del richiedente, il modello dovrà essere spedito ad uno degli eredi noti; in caso di mancata risultanza del richiedente all'anagrafe, il modello dovrà essere spedito all'indirizzo risultante dalla domanda;
- di prevedere e comunicare che l'invio del modello rappresenta comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990, e contestuale richiesta di integrazione della documentazione ai sensi dell'art. 2, comma 38 della L. 662/1996 (che ha modificato l'art. 39 della Legge 724/1994), e che l'omessa restituzione del modello debitamente compilato e delle annesse schede entro il termine del 30.6.2007, è ragione ostativa al rilascio del provvedimento favorevole, e presupposto del rigetto dell'istanza originariamente prodotta;
- di prevedere che tutti i soggetti interessati alla definizione con rilascio del provvedimento formale, delle domande di sanatoria presentate ai sensi delle Leggi: 28 febbraio 1985, n. 47, capo IV; 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 39; 24.11.2003 n. 326 art. 32 e L.R. Campania 18.11.2004 n. 10, debbano presentare il modello entro e non oltre la data del 30.6.2007;
- di stabilire controlli a campione in misura non inferiore al 5% delle dichiarazioni poste a base dei provvedimenti rilasciati, da individuare a mezzo sorteggio informatico, e che tali attività di controllo a campione si esauriscano entro il termine del 31.12.2010 e consistano nella verifica delle autocertificazioni e delle autodichiarazioni prodotte ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, anche mediante consultazione diretta delle Amministrazioni certificanti;
- di promuovere intese procedimentali con le amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli per l'acquisizione dei pareri, attraverso il riferimento a criteri di massima preventivamente stabiliti, e di favorire l'espressione di pareri da parte degli organi preposti alla tutela, utilizzando l'Istituto della Conferenza dei Servizi, ex artt. 14 ss. L. 241/1990 e s.m. e i.;
- di disporre che il dirigente, per le domande non interessate da vincoli, verificata la conformità della dichiarazione sostitutiva al modello, rilasci il titolo edilizio in sanatoria entro

il termine del 30.6.2008, previa verifica dell'avvenuto integrale pagamento di quanto ancora dovuto a saldo, a qualsiasi titolo;

- di disporre che il dirigente, ove la dichiarazione non sia conforme rigetti la domanda di sanatoria;

- di disporre, per gli immobili interessati da vincoli, che le pratiche vengano inviate, unitamente alla documentazione all'organo preposto alla tutela del vincolo e che il provvedimento formale di condono potrà essere emanato solo dopo l'espressione del parere favorevole;

- di precisare che la presentazione del modello avviene sotto l'esclusiva responsabilità del dichiarante e non comporta, in alcun caso, obbligo per l'amministrazione di rilasciare il titolo abilitativo in sanatoria nelle ipotesi di inammissibilità della domanda espressamente previste da ciascuna legge, ed in tutti i casi di dolosa infedeltà della stessa;

- di chiarire, inoltre, che le dichiarazioni sono rese sotto responsabilità penale, ai sensi degli artt. 45 ss. D.P.R. 445/2000, e nella consapevolezza delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere (art. 75 e 76 D.P.R. 445/2000, decadenza dai benefici e norme penali) e che nel caso di dichiarazioni non veritiere, l'amministrazione trasmetterà gli atti alla Procura della Repubblica competente per territorio, e comunicherà al dichiarante la revoca del provvedimento di condono edilizio ottenuto sulla base dell'autocertificazione prodotta;

- di precisare che in sede di autotutela, il titolo eventualmente conseguito illecitamente può essere revocato/annullato, anche laddove il provvedimento venga esibito presso altri uffici dell'Amministrazione ed in qualunque tempo;

- di stabilire che gli oneri concessori per la definizione di illeciti edilizi di cui alla L.326/03 e L.R. 10/04 sono determinati nella misura fissata nella Disposizione del Servizio Edilizia Privata n°48 del 28/01/2004, allegata alla presente Delibera e vigente nel Comune di Napoli, aumentata del 100%, ai sensi del comma 3 dell'art. 6 della L.R. n. 10 del 18.11.04;

- che gli importi dei diritti di segreteria delle domande in sanatoria presentate ai sensi delle Leggi 47/85, 724/94 e 326/03 e L.R. 10/04, sono determinati secondo quanto previsto per le medesime fattispecie di opere edilizie, dalla Delibera di G.M. n. 3045 del 27.07.2005, come da tabella riportata in premessa aumentati del 10%, così come da tabella di seguito riportata:

1	Permessi di costruire in sanatoria a titolo gratuito	€ 330,00
2	Permessi di costruire a titolo oneroso secondo i seguenti scaglioni di contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione)	
	Fino a € 1.000,00	€ 440,00
	da € 1.001,00 a € 2.500,00	€ 550,00
	da € 2.501,00 a € 5.000,00	€ 660,00
	da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 880,00
	Oltre € 10.000,00	€ 1100,00
6	Varianti e volture di permessi di costruire rilasciati	€ 330,00

- che alla procedura di cui alla presente delibera, nonché ai criteri e alle modalità di calcolo degli oneri concessori relativi alla definizione di illeciti edilizi di cui alla L. n. 326/03 e L.R. n. 10/04, debba essere data adeguata pubblicità, attraverso il sito internet del Comune di Napoli, nonché attraverso avvisi pubblici e altri mezzi di diffusione, al fine di consentire a tutti

gli interessati la corretta determinazione dell'importo definitivo degli oneri concessori dovuti ed il versamento del saldo entro il 31/12/2006;

- che la quota del 50% della somma dovuta a conguaglio dell'oblazione per la sanatoria degli illeciti edilizi, che come disposto dalla L. 326/2003 art. 32 comma 41 è devoluta direttamente al Comune al fine di incentivare la definizione delle domande di sanatoria, venga versata sul C.C. n° 56923667 già destinato al Progetto Condono Edilizio per il pagamento dei diritti di segreteria;

- di demandare a successivi provvedimenti l'attivazione delle procedure necessarie per la destinazione, ai sensi del comma 40 dell'art. 32 della L. n. 326/2003, delle somme introitate corrispondenti all'aumento del 10% dei diritti di segreteria per l'istruttoria delle domande in sanatoria, integrate da parte della quota del 50% della somma dovuta a conguaglio dell'oblazione per la sanatoria degli illeciti edilizi.

- di prevedere una spesa di € 500.000,00 per la trasmissione dei modelli agli interessati e di € 200.000,00 per la pubblicità; la copertura della quale è assicurata dagli stanziamenti del Cap. 47695 art. 1 in. 209101 del Bilancio 2006, che presenta la necessaria disponibilità.
La spesa sarà assunta con apposite Determinazioni Dirigenziali.

Il Vice Sindaco
dott. Sabatino Santangelo

l'Assessore all'Edilizia
prof. Felice Laudadio

Il Dirigente
arch. Antonio Cirillo

Allegati formanti parte integrante della presente deliberazione:

- Parte prima e parte seconda del modello contenente autocertificazioni ed autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 per la definizione con rilascio del provvedimento formale, delle domande di sanatoria presentate ai sensi delle Leggi: 28 febbraio 1985, n. 47, capo IV; 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 39; 24.11.2003 n. 326 e L.R. Campania 18.11.2004 n. 10. Comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990 e contestuale richiesta di integrazione della documentazione ai sensi dell'art. 2, comma 38 della legge 662/1996, composti da n. 8 pagine complessive.

Deliberazione di G.C. n. 141 del 20/4/2018 composta da n. 13 pagine progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine 22, separatamente numerate.

SI ATTESTA:

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 26-11-2018 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).
- Che con nota in pari data è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D.Lgs.267/2000).

[Signature]
Il Funzionario Responsabile

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Constatato che sono decorsi dieci giorni dalla pubblicazione e che si è provveduto alla prescritta comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000

Addi

IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente provvedimento viene assegnato a:

per le procedure attuative.

Addi.....

IL SEGRETARIO GENERALE

Attestazione di compiuta pubblicazione:

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro

Attestazione di conformità
(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta Comunale n. del

divenuta esecutiva in data (1);

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. pagine separatamente numerate,

sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1): Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.
(2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.